



**COMUNE DI BORGO TOSSIGNANO**  
**Città Metropolitana di Bologna**

---

## **REGOLAMENTO PER L'USO DELLE AREE VERDI COMUNALI**

**Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 23/04/2021**

## **INDICE**

### **TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI**

**Art. 1 – Principi ed oggetto del regolamento**

### **TITTOLO II – AREE E PARCHI**

**Art. 2 – Ubicazione parchi**

### **TITOLO III – NORME GENERALI DI COMPORTAMENTO**

**Art. 3 – Uso strutture**

**Art. 4 – Detenzione di cani ed altri animali**

### **TITOLO IV – DISPOSIZIONI FINALI**

**Art. 5 – Manutenzione dei parchi**

**Art. 6 – Sanzioni**

**Art. 7 – Vigilanza e osservanza del regolamento**

**Art. 8 – Autorizzazioni ed uso dei parchi e delle aree verdi in via eccezionale**

**Art. 9 – Estensione di norme**

**Art. 10 – Entrata in vigore**

## **TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI**

### **Art. 1 – Principi ed oggetto del regolamento**

Il presente regolamento è finalizzato a disciplinare lo svolgimento delle attività ed il corretto uso delle attrezzature ludiche all'interno dei parchi, giardini ed aree verdi comunali.

Scopo principale è quello di salvaguardare la salute, la sicurezza e l'incolumità dei bambini e di coloro che frequentano i parchi pubblici.

Gli altri scopi sono:

- Salvaguardare e riqualificare lo spazio verde, nel rispetto dei vincoli relativi alla tutela del patrimonio ambientale ed artistico;
- Salvaguardare il decoro, l'ordine, la pulizia e il rispetto per l'ambiente all'interno dei parchi, in conformità alle norme vigenti, con particolare riguardo al rispetto delle normative igienico-sanitarie;
- Coordinare in modo armonioso l'attività ludica e l'attività sociale da svolgere all'interno dei parchi nel rispetto della quiete pubblica;
- Promuovere l'aggregazione attraverso un'ordinata e pacifica convivenza all'interno degli spazi attrezzati.
- 

## **TITOLO II – AREE E PARCHI**

### **Art. 2 – Ubicazione dei Parchi**

I parchi, le aree verdi ed i giardini pubblici, siti nel territorio comunale, soggetti al presente regolamento sono:

#### **Borgo Tossignano capoluogo:**

- Parco del donatore AVIS in via Kennedy
- Parco Loco via Marzabotto
- Parco Lungofiume interessato dalla ciclopedonale da via Codrignano al ponte di via Rineggio
- Parco delle Rimembranze
- Parco dante Alighieri
- Parco Cassani, Via Padre Cassiano Calamelli
- Parco M. Mario Cavina

### **Frazione di Tossignano:**

- Giardino di San Mamante in via Panoramica
- Parco Andrea Costa

### **Frazione Codrignano:**

- Area verde presso circolo archi via Palazzina

## **TITOLO III – NORME DI COMPORTAMENTO**

### **Art. 3 – Uso delle strutture**

Le attrezzature ludiche possono essere liberamente utilizzate mantenendo cura ed attenzione in funzione delle caratteristiche strutturali delle stesse solo dai bambini di età non superiore a quella indicata sui giochi stessi e comunque di età non superiore ai 14 anni.

Il libero uso, da parte dei minori, dei giochi e delle attrezzature ludiche è posto sotto la sorveglianza e la esclusiva responsabilità delle persone che li hanno in custodia, così come l'uso improprio dei giochi stessi.

Non è consentito l'accesso ai parchi, aree verdi e giardini:

1. Alle biciclette, monopattini o altri velocipedi, salvo per depositarli nell'apposita rastrelliera e salvo se trattasi di velocipedi in uso ai bambini di età inferiore ad anni 7;
2. Ai mezzi a motore (esclusi quelli utilizzati per la manutenzione o appositamente autorizzati dall'Amministrazione Comunale in occasione di particolari manifestazioni e/o eventi nonché i mezzi di soccorso, di polizia e gli ausili per le persone disabili);

E' vietato:

1. Gettare carta, resti di cibo o immondizie di ogni genere al di fuori degli appositi cestini porta rifiuti;
2. Utilizzare fiamme e/o accendere al di fuori delle aree appositamente attrezzate con barbecue;
3. Campeggiare o pernottare al di fuori delle aree camper;
4. Danneggiare piante ed arbusti;
5. Asportare parti di suolo, asportare piante o parti di esse se non per scopi scolastici, di attività didattica e/o officinali-curativi, che dovranno essere espressamente autorizzati dal Comune;

6. Salire in piedi sulle panchine, spostare o utilizzare impropriamente le strutture e le attrezzature presenti;
7. Imbrattare con scritte od altro giochi, arredi urbani, muri, cartelli, ecc.;
8. Collocare striscioni, cartelli o altri mezzi pubblicitari senza preventiva autorizzazione;
9. Svolgere qualsiasi attività commerciale o di pubblico intrattenimento senza specifica autorizzazione del Comune;
10. Giocare a pallone ad esclusione delle aree predisposte ed idonee;
11. Produrre suoni, rumori e schiamazzi tali da arrecare disturbo alle vicine abitazioni specialmente durante le ore destinate al riposo delle persone: dalle ore 23.00 alle ore 8.00 e dalle ore 12.30 alle ore 15.00;
12. Soddisfare bisogni fisiologici;
13. Svolgere attività comunque incompatibili alle finalità del parco e dell'area verde.

#### **Art. 4 – detenzione dei cani o altri animali**

I cani, nei parchi dove è consentito l'accesso, devono essere condotti al guinzaglio a cura dei proprietari o dei conduttori a qualsiasi titolo, secondo la normativa vigente in materia .

I proprietari di cani e le persone che a qualsiasi titolo li conducono, qualora il cane sporchi luoghi pubblici o aperti al pubblico, strade, marciapiedi, piazze, giardini pubblici, zone verdi ecc., devono provvedere immediatamente alla raccolta delle deiezioni dei loro animali, alla pulizia dei luoghi imbrattati ed al corretto smaltimento delle deiezioni. Sono esentati i non vedenti accompagnati da cani guida, le cui deiezioni saranno eliminate dal servizio di pulizia del suolo pubblico.

E' facoltà dell'Amministrazione comunale, con apposita deliberazione di Giunta comunale, vietare l'ingresso degli animali al parco.

### **TITOLO IV – DISPOSIZIONI FINALI**

#### **Art. 5 – Manutenzione dei parchi**

La manutenzione ordinaria e straordinaria dei parchi ed aree verdi, delle relative infrastrutture ed attrezzature è demandata all'amministrazione Comunale, salvo diverse disposizioni o accordi con Associazioni e privati.

Qualora fossero necessarie operazioni di manutenzione sui giochi, queste saranno segnalate da idonea cartellonistica e le strutture non saranno utilizzabili fino a cessata manutenzione. I giochi che, causa malfunzionamenti o rotture, non risultassero essere praticabili e agibili, saranno segnalati da apposita cartellonistica e non utilizzabili fino a nuovo ordine, previo comunque controllo da parte degli uffici preposti.

#### **Art. 6 – Sanzioni**

Ogni violazione delle norme e prescrizioni del presente regolamento, salva l'applicazione della legge quando il fatto costituisca più grave illecito, è punita con le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente regolamento, da Euro 25,00 a Euro 500,00, in base all'art. 7 bis del T.U.E.L., Decreto L.gs. n. 267 del 18 agosto 2000 e successive modifiche.

Con separato provvedimento adottato ai sensi dell'art. 16, comma 2, della L. 24 novembre 1981, n. 689, la Giunta comunale stabilisce l'importo del pagamento della sanzione amministrativa in misura ridotta in relazione ad ogni violazione prevista dal presente regolamento.

La sanzione amministrativa si applica indipendentemente da ogni altra forma di responsabilità a carico del trasgressore e degli eventuali obbligati in solido.

È fatto salvo l'obbligo di risarcire i danni al patrimonio naturale ed alle attrezzature del parco.

#### **Art. 7 – Vigilanza e osservanza del regolamento**

L'Amministrazione comunale provvede a propria cura e spese ad installare apposita segnaletica, in tutte le aree sottoposte al presente regolamento comunale, per informare gli utenti delle disposizioni di cui al presente regolamento.

La vigilanza relativa all'ottemperanza e all'applicazione del regolamento è affidata al servizio di Polizia Locale e a tutti gli organi di Polizia territorialmente competenti.

#### **Art. 8 – Autorizzazioni e uso dei parchi e delle aree verdi in via eccezionale**

L'amministrazione Comunale si riserva di utilizzare, in via prioritaria, i parchi e i giardini di proprietà comunale per proprie iniziative, attività, eventi e manifestazioni.

Le Associazioni o i privati potranno richiedere al Comune l'utilizzo delle aree verdi per organizzare incontri, manifestazioni, ecc. che non siano incompatibili o non pregiudichino l'ambiente naturale dei parchi stessi.

In tal caso il Comune individua le necessarie prescrizioni. L'autorizzazione viene rilasciata dando la precedenza alle Associazioni . Tra le associazioni viene accordata preferenza a quelle con sede all'interno del comune di Borgo Tossignano e a parità di requisiti verrà seguito l'ordine cronologico di presentazione delle istanze al protocollo dell'ente.

La Giunta comunale può autorizzare l'utilizzo del parco per lo svolgimento di attività non espressamente contemplate purchè non in contrasto con le finalità del regolamento stesso.

#### **Art. 9 – Estensione di norme**

Qualora l'Amministrazione Comunale ripristini, crei o acquisisca nuovi parchi o aree verdi, gli stessi saranno sottoposti alle norme del presente regolamento.

Per tutto quanto non espressamente previsto si applicano le disposizioni legislative e regolamentari comunque applicabili.

#### **Art. 10 – Entrata in vigore**

Il presente Regolamento entra in vigore il trentesimo giorno successivo all'avvenuta esecutività della delibera approvativa.